

Associazione "Mercanti di Idee"
Viale Bernabò Brea 6
16131 - Genova
C.F. 95183280

Verba assemblea straordinaria del 15.03.2024

Presenti su piattaforma digitale: Davide Pignone, Fernanda Gonzalez Leitao, Rosa Gandolfo, Secondo Pignone, Giulia Pignone.

Accertata la regolarità dell'assemblea, la riunione inizia alle ore 20,30.

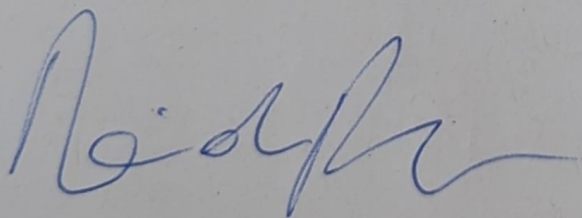
Il Presidente informa l'assemblea dell'urgenza di modificare lo statuto in base alle indicazioni ricevute dalla Regione Liguria a seguito della domanda di iscrizione al RUNTS presentata in data 7 febbraio 2024 e registrata al Protocollo Generale della Regione Liguria con il numero PG/150227 in data 7 febbraio 2024. In particolare sono state modificate sullo statuto le parti relative alle seguenti criticità evidenziate dal Dott. Zullo nell'ambito del procedimento di verifica dello statuto per l'iscrizione al RUNTS (pratica 608488):

- articolo 3: sulle procedure di ammissione, non sono previsti obbligo di motivare il diniego e ricorso avverso lo stesso;
- articolo 6: in caso di dimissioni di consiglieri, l'organo di amministrazione può sostituire i mancanti con cooptazione: questa previsione contrasta con il principio di elettività delle cariche, di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 117/2017. L'istituto della cooptazione è ammesso esclusivamente ricorrendo alla graduatoria dei non eletti, diversamente l'Ente deve ricorrere a nuove elezioni.

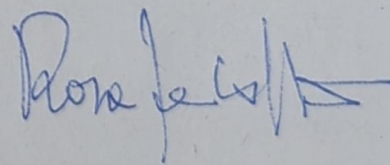
Si procede dunque alla lettura dell'intero nuovo statuto con le modifiche effettuate, dopodiché viene deliberata all'unanimità la nuova versione dello statuto per poi registrarlo all'Agenzia delle Entrate e quindi trasmetterlo alla Regione Liguria.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 21,30.

Il Presidente



la Segretaria



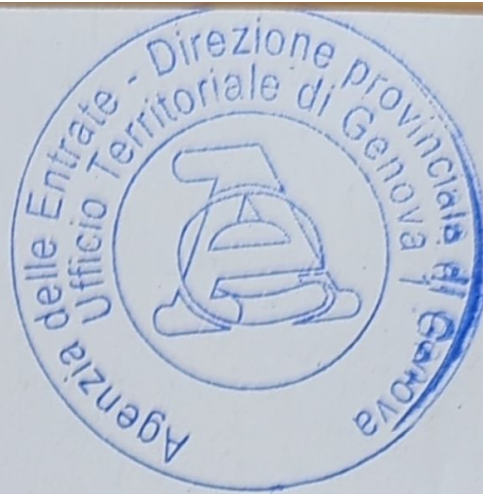
(atto registrato il 15.04.2024 n° 471 SERIE 3)

pagamento ~~F23~~ Euro ESENTI)

IL FUNZIONARIO
(Grazia Poddana)



STATUTO



ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata:

"Associazione Mercanti di Idee APS"

2. La sede legale dell'Associazione è ubicata nel Comune di Genova in Viale Bernabò Brea 63A

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Genova non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale (o all'estero), onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto all'associazione stessa.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Liguria attraverso lo svolgimento di attività sociali di interesse generale.

2. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere d), f), i) e k) dell'art. 5, co. 1, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. Scopo dell'Associazione è in particolare:

- a. Il riconoscimento e la diffusione di idee di valore ispiratrici la rivalutazione di Genova in tutti i suoi molteplici aspetti in Italia e all'estero;
- b. favorire scambi culturali e professionali;
- c. coltivare legami culturali e professionali con analoghe associazioni italiane ed estere.
- d. promuovere l'attuazione e l'organizzazione di mostre, spettacoli cinematografici e teatrali ed esposizioni di opere culturali ed iniziative connesse, sociali, culturali e didattiche;
- e. costituire e/ o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche e private;
- f. aderire alle organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;
- g. gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative e di interesse generale;
- h. organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e ricerche di ogni tipo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o Privati;
- i. implementare iniziative culturali e ricreative in modo da agire da stimolo per uno sviluppo socioculturale del territorio;
- j. promuovere e gestire attività culturali, educative e formative, anche in collaborazione con altri Enti, Organismi, Enti del Terzo Settore, Società, Imprese sociali, Enti Ecclesiali ed altri organismi in qualsivoglia forma istituita;
- k. creare una serie di opportunità volte a valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

4. L'Associazione, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà altresì:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- ricevere lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, provenienti da Soggetti Pubblici e/o Privati, da assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee;
- promuovere iniziative mirate al sostegno, anche economico, di Enti, di Istituzioni ed Associazioni o dazioni, Pubbliche e/o Private, che perseguano scopi analoghi;

- Costituire o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, ai proprietari di beni oggetto degli scopi dell'Associazione, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavoro di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria;
- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, federazioni - italiani e stranieri - per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Subordinatamente alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 ed ai limiti definiti dagli enti competenti, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

2. I soci dell'Associazione Mercanti di Idee possono essere:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari

I soci fondatori sono coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un'eventuale delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui sotto.

I Soci ordinari sono enti o persone fisiche la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo ed ha la durata di un anno solare, indipendentemente dalla data di ammissione. La carica di socio ordinario decade in caso di mancato rinnovo della tessera, decorso un mese dal termine dell'esercizio solare precedente.

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo recante la dichiarazione di condividere le finalità su espresse e l'impegno ad

osservarne lo statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione del socio con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

I soci oltre al versamento della quota sono tenuti a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo all'Assemblea dei Soci. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Tuttavia, agli amministratori e ai soci che prestano la propria opera in maniera volontaria a favore dell'associazione potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che si impegnino a prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito dell'associazione.

3. Venendo a mancare i requisiti morali o civili, il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza di due terzi può decidere l'esclusione di un socio, con provvedimento motivato; tale decisione va ratificata dalla prima Assemblea dei soci e comunicata all'interessato. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 1 mese dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato grave danno morale e/o materiale all'Associazione.

4. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Presidente.

I soci receduti e/o espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo ai sensi dei successivi art.13.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che saranno iscritti in un apposito libro soci.

2. Il socio, nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non potrà ricevere più di due deleghe.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo informatico), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco le materie da trattare. L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei soci.

La partecipazione all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

4. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale, dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. In particolare sono demandate all'Assemblea dei Soci ordinaria:
- l'esame e l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
 - l'approvazione dell'entità della quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - le linee programmatiche per la gestione associativa;
 - la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - la nomina dei Consiglieri;
 - le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - la ratifica degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio;
 - approvazione del programma annuale dell'Associazione elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;
 - la delibera sulla responsabilità degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea delibera comunque su ogni oggetto non espressamente riservato al Consiglio e inerente al raggiungimento dello scopo sociale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci, compresi i delegati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa comunque delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni straordinarie della Associazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, compresi i delegati, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri eletti nominano tra loro il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio:

- esegue le delibere assembleari;
- rende all'Assemblea il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno dando adeguate informazioni ai soci;
- presenta il bilancio preventivo;
- fissa l'ammontare della quota di iscrizione annuale;
- accetta ed esclude i soci salvo ratifica dell'Assemblea da chiedersi alla prima riunione.

3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite ed i Consiglieri hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'adempimento del loro mandato previa autorizzazione del Consiglio.

4. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, ma rimanesse in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, a uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato su invito scritto del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. Il Presidente ha l'obbligo di inserire nell'o.d.g. gli argomenti richiesti da almeno tre Consiglieri.

La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche con mezzi telematici a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, deve essere effettuata almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i membri dell'eventuale organo di controllo.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

9. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, del Consiglio.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è investito della firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

5. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

6. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 8 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta egli sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 9 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione.

ART. 10 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà all'Associazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - b. da ogni altra elargizione liberale fatta da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - c. dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. dalle quote versate da Enti o Organismi pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno all'Associazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio Direttivo;
 - e. dai redditi, dai residui di gestione non utilizzate e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - f. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.
2. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente e al mantenimento dello stesso per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

ART. 11 - ENTRATE

1. L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

- a. quote annuali versate dai soci iscritti;
- b. redditi derivanti dal patrimonio;
- c. donazioni, oblazioni, erogazioni, contributi pubblici e privati comunque pervenuti all'Associazione anche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale;
- d. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e. proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

2. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili e non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita dell'Associazione.

2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio o, se diverso, rispetto ai termini indicati dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

3. Nei casi previsti dall'art. 1 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

6. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, al superamento dei limiti previsti, sarà nominato l'organo di controllo.
2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117 /2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea dei Soci, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.
3. In caso di estinzione o scioglimento, se l'ente è iscritto al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs.117 /2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 del Codice civile e di altre leggi vigenti in materia.

(atto registrato il 15.06.2024 n° 471 SERIE 3)

pagamento ~~F23~~ Euro ESEMTE)

IL FUNZIONARIO
(Grazia Poddana)

